



COMUNE DI PETTINEO

Paese degli Ulivi Secolari

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

SETTORE : **SINDACO**
Responsabile: **Ruffino Domenico**

ORDINANZA N. GEN. **55**
ORDINANZA N. SETT. **17**

ORDINANZA DEL SINDACO

in data **01/08/2019**

OGGETTO:

Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi degli articoli 191 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e 50, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 al fine di assicurare la regolare attività di gestione del servizio di raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani nel territorio comunale.



COMUNE DI PETTINEO

Paese degli ulivi secolari

Città metropolitana di Messina

ORDINA

DEL 01/08/2019

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi degli articoli 191 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e 50, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 al fine di assicurare la regolare attività di gestione del servizio di raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani nel territorio comunale.

IL SINDACO

Vista la legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, come modificata dalla L. R. 3/2013, che recepisce le disposizioni di cui al D. Lgs, 152/06, con la quale si sono definite le competenze dei vari livelli decisionali che intervengono nel settore dei rifiuti ed, in particolare:

A) alle Regioni spetta, oltre che, ai sensi dell'art 200 del codice dell'ambiente, definire gli ambiti territoriali ottimali all'interno dei quali organizzare i servizi di gestione dei rifiuti ed individuare le autorità di gestione, anche predisporre piani regionali di gestione ex art 199 stesso codice, con i quali dettare le direttive ed esercitare funzioni di indirizzo e programmazione;

B) alle società di regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti, quali autorità d'ambito, spetta il compito di programmazione intermedia, di organizzazione del ciclo integrato a livello di ambito, attraverso l'adozione del piano d'ambito, dei costi standard dei servizi e della progettazione dell'impiantistica;

C) ai comuni appartenenti all'ATO, il compito di costituire la società di regolamentazione del servizio (SRR) e, quale soggetto di *governance*, di decidere dell'organizzazione del servizio in forma singola o associata, delimitando le aree ottimali di raccolta (ARO) ed adottando il piano d'intervento;

Dato atto:

- che i Comuni di Pettineo, Castel di Lucio e Motta d'Affermo, con deliberazioni dei rispettivi consigli comunali (Pettineo con delibera C.C. n. 79 del 14/11/2014, Castel di Lucio con delibera C.C. n. 29 del 12/11/2014 e Motta d'Affermo con delibera C.C. n. 69 del 14/11/2014), hanno deliberato di approvare il modello di organizzazione dell'ARO e lo schema di convenzione per la costituzione di un'associazione ex art. 30 D. Lgs n. 267/2000 e ss. mm. ii. tra i comuni di Castel di Lucio, Pettineo e Motta d'Affermo rientranti nell'Ambito di Raccolta Ottimale (ARO) dell'ATO ME 1;
- che il Piano d'Intervento è stato trasmesso in data 13/11/2014, con protocollo del Comune di Pettineo n. 8595, all'Assessorato Regionale competente per l'approvazione ed è divenuto efficace ai sensi dell'art. 4 comma 2 dell'ord. N. 2/Rif del 2 febbraio 2017, secondo cui i piani d'ambito e i piani di intervento ARO giacenti presso il dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti presentati da oltre 90 giorni sono immediatamente efficaci dalla scadenza di detto termine senza provvedimento espresso dal Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
- che il Piano d'Intervento prevedeva un costo, per i servizi da dare in appalto (Raccolta differenziata integrata porta a porta - Trasporto e/o discarica ed impianti - raccolta rifiuti ingombranti e sfalci di potature), di Euro 1.717.695,15 IVA esclusa (che riferito in base annua risulta pari ad € 245.385,02 di cui, € 241.117,46 soggetti a ribasso d'asta, e quanto a € 4.267,46 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso);
- che la quota a carico del Comune di Pettineo è pari ad € 96.675,20 annui, comprensiva di € 1.681,31 per oneri di sicurezza;
- che, in data 28.03.2018, è stata sottoscritta la Convenzione (Rep. n. 1 del 28.03.2018, Reg.to a Sant'Agata di Militello (ME) il 16.04.2018 al n° 559, Serie n° 1T), per la costituzione di un'associazione ex art. 30 D. Lgs n. 267/2000 e ss. mm. ii. tra i comuni di Castel di Lucio, Pettineo e Motta d'Affermo rientranti nell'Ambito di Raccolta Ottimale (ARO) dell'ATO ME 1;
- che, con determinazione n. 11 del 29.03.2018 del Sindaco di Pettineo, su conformi indicazioni fornite dai Comuni di Castel di Lucio e Motta d'Affermo nella seduta dell'Assemblea dell'ARO del 28.03.2018, è stato costituito l'Ufficio Comune di ARO e nominato il relativo Responsabile;
- che con determinazione del Sindaco di Pettineo n. 12 del 29.03.2018 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per gli adempimenti connessi all'attuazione del Piano di

intervento dell'ARO il geom. Domenico Brancatelli, in qualità di Responsabile dell'area tecnica del Comune di Pettineo;

- che, con deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali (per il Comune di Pettineo delibera n. 12 del 10.04.2018, per il Comune di Castel di Lucio delibera n. 8 del 13.04.2018 e per il Comune di Motta d'Affermo delibera n. 15 del 4.04.2018) sono stati approvati il capitolato speciale d'appalto e la relazione ex art. 34 D.L. 179/2012 relativi al servizio di raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compreso quelli assimilati dell'ARO "Pettineo - Castel di Lucio - Motta d'Affermo";
- che si è, conseguentemente, proceduto all'avvio della procedura di gara dinanzi all'U.RE.GA. di Messina, pubblicando il relativo bando nei modi e termini di legge;
- che, prima del termine di ricezione delle offerte, si è riscontrato un errore nel quadro economico finanziario, motivo per il quale il Responsabile dell'Ufficio ARO, in autotutela, ha dovuto annullare la procedura di gara con determina n. 258 del 27/09/2018;
- che l'ufficio ARO ha predisposto un nuovo piano di intervento che è stato già approvato dai Consigli Comunali dei tre comuni (Pettineo con delibera C.C. n. 40 del 28/12/2018, Castel di Lucio con delibera C.C. n. 53 del 28/12/2018 e Motta d'Affermo con delibera C.C. n. 1 del 18/01/2019), è stato munito del nulla-osta della SRR (cfr. Ns. prot. n. 0000546 del 22/01/2019) ed è stato trasmesso, in data 22/01/2019 (prot. n. 0000585), all'Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Acque e Rifiuti per la relativa approvazione;
- che, con delibera del Consiglio Comunale n. 17 dell'11.04.2019 il Comune di Pettineo ha provveduto all'approvazione del Capitolato Speciale d'Appalto, dello schema di contratto e della relazione ex D.L. n. 179/2012, art. 34, trasmettendo la detta delibera, unitamente agli allegati, al Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti (cfr. nota prot. 2953 del 12.04.2019);
- che i medesimi atti sono stati approvati con delibere dei Consigli Comunali di Motta d'Affermo e Castel di Lucio nn., rispettivamente, 5 del 10.06.2019 e 15 del 17.06.2019;
- che, nelle more dell'approvazione del Piano di Intervento ad opera dell'Assessorato Regionale competente, sono stati predisposti gli schemi di atti di gara da inviare all'UREGA - Sezione Provinciale di Messina ai fini della celebrazione della gara settennale prevista dal richiamato Piano;
- che, *medio tempore*, si è resa necessaria, in data 30 gennaio del corrente anno, per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente e al fine di superare il prevedibile rischio di grave pregiudizio igienico-sanitario che sarebbe derivato dall'accumulo dei rifiuti nel centro abitato, l'adozione di ordinanza sindacale contingibile e urgente ai sensi degli artt. 191 del D. Lgs. 152/2006 e 50, comma 5 del D. Lgs. 267/2000;
- che la vigenza della predetta ordinanza era prevista per sei mesi e anche l'attuale affidamento del servizio di che trattasi nel Comune di Pettineo è in scadenza il 31.07.2019;
- che, sulla scorta della predetta ordinanza, nelle more dell'approvazione del Piano di Intervento e dello svolgimento della gara settennale presso l'UREGA, l'Ufficio tecnico ha adottato la determina a contrarre n. 88 del 19/03/2019 per l'esecuzione di una procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, differenziati e non differenziati, compresi quelli assimilabili, per mesi 4 prorogabili per ulteriori mesi 4;
- che, a seguito di interlocuzioni con la centrale unica di committenza (CEV), competente per la gestione della gara, sono in fase di definizione le procedure necessarie alla pubblicazione del relativo bando;

Considerato che, nelle more del completamento delle procedure di gara e dell'avvio a regime del servizio nell'ambito del succitato A.R.O., occorre provvedere all'espletamento della gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani di questo Comune, al fine di superare il prevedibile rischio di grave pregiudizio igienico-sanitario, che deriverebbe dall'accumulo dei rifiuti nel centro abitato;

Vista la relazione di servizio del Responsabile del Settore Tecnico e Assetto del Territorio di questo ente, assunta al protocollo generale al n. 0005853 del 31.07.2019, dalla quale emerge l'indicazione di provvedere, nel rispetto della normativa vigente e delle Linee Guida n. 4 emanate dall'ANAC, all'affidamento del servizio tramite evidenza pubblica, tenuto conto dell'attuale impossibilità di gestire in maniera diversa il servizio e dell'assenza di altri strumenti giuridici per far fronte all'eccezionale situazione sopra meglio descritta;

Considerato che:

- Il Responsabile del Settore Tecnico e Assetto del Territorio di questo Comune con la suddetta relazione ha proposto l'urgente emissione di una ordinanza contingibile ed urgente ex artt. 191 del D. Lgs. n. 152/2006 e 50 del D. Lgs. n. 267/2000, in modo da affidare ad una ditta specializzata il servizio di raccolta e trasporto degli R.S.U. per tutto il territorio del Comune di Pettineo;
- nella richiamata relazione, si rappresenta, altresì, stante la mancata definizione dell'iter approvativo del nuovo Piano di Intervento da parte della Regione, la necessità di provvedere all'affidamento del servizio sulla scorta di quanto previsto nel precedente Piano di Intervento, tenendo, peraltro, in considerazione il fatto che la campagna informativa è già stata effettuata dal Comune e che, pertanto, non formerà oggetto di affidamento, come non dovrebbero essere considerati, vista la brevità del detto affidamento, i costi necessari all'acquisto delle attrezzature;
- non si ravvisano ulteriori strumenti giuridici, né possibili adeguate soluzioni organizzative che consentano di fare fronte all'eccezionale situazione venutasi a determinare, fatta salva l'adozione del presente provvedimento;

Visti:

- l'art. 191, comma 1, del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. che stabilisce che "qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente [...] il Sindaco può emettere [...] ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello della salute e dell'ambiente";
- l'art. n. 50, comma 5 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che prevede: "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";

Rilevato:

- che la situazione che si è verificata è riconducibile alle ipotesi contemplate nelle previsioni di cui all'art. 191 del D.Lgs. n.152/06 e all'art. 50, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000, perché sussistono gravi e fondate ragioni di tutela della salute pubblica e dell'ambiente che impongono di intervenire con ordinanza contingibile ed urgente in quanto al momento non è possibile provvedere altrimenti;
- che il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti di cui all'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 è dettato, nel caso di specie, dalla urgente necessità di tutelare la salute pubblica e l'ambiente;
- che non si ravvisano ulteriori strumenti giuridici né possibili adeguate soluzioni organizzative che consentano di fare fronte all'eccezionale situazione sopra descritta;
- che per le ragioni meglio ivi precisate e relazionate dal responsabile dell'U.T.C., si ritiene urgente e necessario procedere al ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, quali quelle indicate dai summenzionati artt. 191 e 50, al fine di garantire un adeguato livello di tutela della salute e dell'ambiente nell'ambito del territorio comunale;
- che la ponderazione dei diversi interessi pubblici posti e narrati in premessa, rende inevitabile il ricorso alla temporanea speciale forma di gestione dei rifiuti ex art. 191 D.Lgs. n.152/2006, atta a garantire la migliore forma di tutela della salute e dell'ambiente in concreto realizzabile nel caso di specie;

Preso atto, pertanto, che esistono i presupposti per l'adozione di un'ordinanza ai sensi degli artt. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e 50, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000, per un periodo di 6 mesi, al fine di ripristinare e mantenere le normali condizioni di salubrità del centro abitato;

ORDINA

ai sensi dell'articolo 191 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e dell'art. 50, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000, per le ragioni meglio precisate in parte narrativa del presente atto e qui richiamate per relazione, sussistendo le condizioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente:

1. al Responsabile del Settore Tecnico e Assetto del Territorio di esperire con urgenza, evitando, in ogni caso, *medio tempore*, l'interruzione del servizio, tutti gli adempimenti di evidenza pubblica

per affidare, nel rispetto della normativa vigente e delle Linee Guida n. 4 emanate dall'ANAC, il servizio ad una ditta specializzata nella raccolta, trasporto e raccolta differenziata dei RR.SS.UU., per un periodo di mesi sei, garantendo la continuazione della Raccolta differenziata con sistema porta a porta nonché, stante la mancata conclusione dell'iter approvativo del nuovo Piano di Intervento da parte della Regione, di provvedere all'affidamento del detto servizio sulla scorta di quanto previsto nel precedente Piano di Intervento, tenendo, peraltro, in considerazione il fatto che la campagna informativa è già stata effettuata dal Comune e che, pertanto, non formerà oggetto di affidamento, come non dovranno essere considerati, in considerazione della brevità del detto affidamento, i costi necessari all'acquisto delle attrezzature;

2. disporre che il Responsabile del Settore Tecnico e Assetto del Territorio provveda ad assumere il relativo impegno di spesa necessario per il pagamento del costo del servizio in questione;

3. disporre che il Responsabile del Settore Economico-finanziario provveda agli adempimenti utili al fine di dare copertura finanziaria alla spesa conseguente alla prosecuzione del servizio in parola;

AVVERTE

che, a chiunque spetti, è fatto obbligo di rispettare e far rispettare la presente ordinanza e qualora dal mancato rispetto della presente ordinanza sindacale derivassero violazioni di natura ambientale, ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. nonché le conseguenti sanzioni penali.

DISPONE

1. che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune;

2. che la stessa venga trasmessa:

- al Presidente del Consiglio dei Ministri;
- al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- al Ministro della salute;
- al Ministro delle attività produttive;
- al Presidente della Regione Siciliana;
- all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
- alla S.R.R. Messina provincia;
- alla Polizia Municipale;
- al Responsabile del Settore Tecnico e Assetto del Territorio dell'Ente;
- al Responsabile del Settore Economico-finanziario dell'Ente;

nonché per conoscenza

- a S.E. il Prefetto di Messina;
- alla Città Metropolitana di Messina;
- all'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina;
- al Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica del Presidio di Mistretta;
- al Comando Stazione dei Carabinieri di Pettineo.

AVVISA che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Catania nel termine di 60 gg. ovvero ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana nel termine di 120 gg. dalla data di pubblicazione.

IL SINDACO
Ruffino Domenico